



Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

A.C. 3169-B

Dossier n° 341/3 - Schede di lettura
16 dicembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3169-B
Titolo:	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 dicembre 2015
Commissioni competenti:	Il Giustizia, IX Trasporti
Sede:	referente

Il provvedimento C. 3169-B, **già approvato dalla Camera** lo scorso 28 ottobre e poi modificato dal Senato, introduce nel codice penale i delitti di **omicidio stradale** e di **lesioni personali stradali**; entrambi gli illeciti sono puniti a **titolo di colpa**.

Di seguito si dà conto del complesso della riforma. Sono evidenziate le modifiche apportate dal **Senato**, che sono comunque così sintetizzabili:

- riformulazione dell'attenuante (tanto dell'omicidio stradale quanto delle lesioni stradali) che comporta la riduzione della pena fino alla metà quando l'evento lesivo "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (art. 589-*bis*, settimo comma e art. 590-*bis*, settimo comma, c.p.); la formulazione approvata dalla Camera richiama una "condotta colposa della vittima";
- specificazione delle circostanze aggravanti delle lesioni personali stradali che non possono dare luogo a bilanciamento con le attenuanti (art. 590-*quater* c.p.);
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" solo nelle ipotesi più gravi (secondo e terzo comma), punite con la reclusione da 8 a 12 anni (art. 380, comma 2, lett. m-*quater*, c.p.p.);
- abrogazione dell'art. 189, comma 8, del Codice della strada, che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità;
- introduzione di specifiche disposizioni sulla sospensione e sul ritiro della patente quando il conducente sia titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero.

Contenuto

Il testo approvato dalla Camera si componeva di 8 articoli, che sono stati ricondotti a un **articolo unico**, composto da otto commi, a seguito dell'esame al Senato. Ciascun comma dell'articolo unico del testo del Senato corrisponde a ciascun articolo, con la stessa numerazione, del testo già approvato dalla Camera.

L'articolo 1, **comma 1**, del testo inserisce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale (articolo 589-*bis*)** attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Anzitutto, per ragioni sistematiche, **viene "spostata" nel nuovo art. 589-*bis*** la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), già prevista dall'art. 589, secondo comma, c.p.; per coordinamento, all'**art. 3**, tale fattispecie viene espunta dall'articolo 589 che pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con

L'omicidio
stradale

- con violazione
del codice della
strada

violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, l'**art. 589-bis** punisce con la **reclusione da 8 a 12 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

- alcool, droga e
conducenti
professionali

- in stato di **ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- **in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).

E', invece, punito con la pena della **reclusione da 5 a 10 anni** l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

- in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**;
- **che abbiano superato specifici limiti di velocità** (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).
- **che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano**;
- che abbiano effettuato manovre di **inversione del senso di marcia** in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- che abbiano effettuato **sorpassi azzardati** (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

In tutti i casi previsti, **la pena è diminuita fino alla metà** quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di altre circostanze; sul punto è intervenuto il **Senato** per specificare che la riduzione di pena si ha quando l'evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" (la precedente formulazione faceva riferimento all'evento che sia conseguenza anche di una "condotta colposa della vittima").

Aggravanti e
attenuanti

La **pena** è invece **aumentata** se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* prevede, invece, un aumento della pena nel **caso in cui il conducente provochi la morte di più persone** ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p. vigente (con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni).

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'**articolo 589-ter**, il quale reca una specifica circostanza **aggravante** nel **caso in cui il conducente**, responsabile di un omicidio stradale colposo, **si sia dato alla fuga**. In tale ipotesi, la pena è **aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni**.

Si ricorda che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'art. 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'art. 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.

Il **comma 2** disciplina, con il riformulato **articolo 590-bis c.p.** (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di **lesioni personali stradali gravi o gravissime** e introduce di seguito nel codice penale tre ulteriori articoli.

Le lesioni
personali
stradali

Le diverse **fattispecie** del reato di cui all'art. 590-bis appaiono quasi del tutto **speculari a quelle dell'articolo 589-bis**, che introduce l'omicidio stradale. Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di **lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale** (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, **eliminata la possibile pena alternativa della multa** da 500 a 2.000 euro in **caso di lesioni stradali gravi** (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno).

L'art. 590-bis sanziona in misura maggiore le **lesioni personali stradali** (le **gravi** con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le **gravissime** con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate **per colpa** da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro**, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose**, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze **stupefacenti o psicotrope**.

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (**lesioni gravi**) e da 2 a 4 anni (**lesioni gravissime**), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall'art. 589-bis per l'omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate:

- dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane;
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

La **pena è aumentata** se il fatto è commesso da un conducente senza patente, o con patente sospesa o revocata, o privo dell'assicurazione RC auto.

Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una **diminuzione di pena fino alla metà** se l'evento lesivo sia conseguenza, oltre che dell'azione o dell'omissione del colpevole, anche di altre circostanze. Anche su questo punto è intervenuto il **Senato** che ha riformulato la disposizione eliminando il riferimento alla "condotta colposa della vittima", sostituito con quello all'evento che non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel **caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone**. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, ex art. 590 c.p., quarto comma, è di 5 anni).

Come nell'omicidio stradale, l'**articolo 590-ter** introduce un'ulteriore circostanza **aggravante** in caso di **fuga del conducente** (la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di pena di 3 anni di reclusione) nell'ipotesi di lesioni personali stradali.

Il nuovo **articolo 590-quater**, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis c.p., reca una **disciplina derogatoria** rispetto all'articolo 69 c.p. in materia di **computo delle circostanze**. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli :

- 589-bis, dal secondo al sesto comma (omicidio stradale);
- 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale)
- 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime)
- 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Sul punto il **Senato** è intervenuto per specificare che, nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le **circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento** sono quelle previste nei commi dal secondo al sesto del nuovo art. 590-bis c.p., eliminando dunque il richiamo alle lesioni gravi o gravissime derivanti da semplice violazione del codice della strada (primo comma) e all'aggravante prevista per le lesioni a più persone (ottavo comma).

Comparazione
delle
circostanze

Nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime, le aggravanti sottratte al bilanciamento riguardano, quindi, il reato commesso (art. 590-bis, commi dal secondo al sesto):

- da soggetto in stato di **ebbrezza alcolica grave** (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da specifiche categorie di conducenti professionali **in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (chi esercita professionalmente attività di trasporto di persone o cose, conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati);
- da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media (**tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro**) **che abbiano superato specifici limiti di velocità** (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); **che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso** o abbiano **circolato contromano**; che abbiano effettuato manovre di **inversione del senso di marcia** in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato **sorpassi azzardati** (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua);
- da soggetto che **non ha conseguito la patente** (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore (sul presupposto, dunque, che il reato sia commesso alla guida di un veicolo di proprietà).

Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Il nuovo **articolo 590-quinquies** c.p. riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane.

Il **comma 3, non modificato dal Senato, coordina** alcune disposizioni del **codice penale** a seguito dell'introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*. In particolare:

Disposizioni di coordinamento del codice penale

- viene modificato l'art. 157 c.p., prevedendosi anche per il nuovo reato di **omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione**;
- viene modificato l'art. 582 c.p., aumentando la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione);
- vengono soppressi i riferimenti alle fattispecie "stradali" dell'omicidio colposo (di cui all'art. 589, secondo comma, c.p.) e delle lesioni personali colpose (di cui all'art. 590, terzo comma c.p.);
- sono abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 c.p. e dall'art. 590 (cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe; si tratta infatti di ipotesi ora assorbite dai nuovi artt. 589-*bis* e 590-*bis*).

Il **comma 4** del provvedimento, **non modificato dal Senato**, reca **modifiche al codice di procedura penale**, in materia di **operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici**. In particolare, la disposizione inserisce fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (art. 589-*bis*), le lesioni stradali (articolo 590-*bis* c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

Perizie coattive

L'intervento sull'**art. 359-bis c.p.p.** (consulenti tecnici del PM), con l'inserimento del nuovo **comma 3-bis**, consente che, nei casi appena citati, **il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM**; quando, infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini - il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore;

quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore.

Il **comma 5** della proposta di legge reca **modifiche di coordinamento del codice di procedura penale**, volte a:

Disposizioni di coordinamento del c.p.p.

- prevedere l'**arresto obbligatorio in flagranza** per il delitto di "omicidio colposo stradale" di cui all'art. 589-*bis* del codice penale. Il **Senato** ha precisato che l'arresto obbligatorio riguarda oltre alle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 589-*bis*, anche quelle del terzo comma; si tratta delle fattispecie punite con la pena più grave, della reclusione da 8 a 12 anni;
- prevedere l'**arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-*bis* del codice penale;
- aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la **proroga del termine di durata delle indagini preliminari**;
- consentire, anche per l'omicidio stradale, che la **richiesta di rinvio a giudizio** venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e che **tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso** non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
- inserire le lesioni personali stradali tra i reati per cui il PM può esercitare l'azione penale con la **citazione diretta a giudizio**.

Altre **disposizioni di coordinamento** (commi 6 e 7 dell'articolo 1) interessano la disciplina del Codice della strada ([D.Lgs. 285/1992](#)) e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

In particolare, il **comma 6**, nel testo approvato dalla Camera, interviene sul Codice della Strada, modificando l'**articolo 222** in materia di **sanzioni amministrative accessorie** all'accertamento di reati. La riforma stabilisce che alla **condanna** (o al patteggiamento) **per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali**, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la **revoca della patente** di guida; la revoca consegue anche quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile, entro 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

Disposizioni di coordinamento del Codice della strada

All'art. 222 sono inoltre aggiunti due commi (3-*bis* e 3-*ter*) sulla revoca della patente. Il **comma 3-*bis*** stabilisce che, nel caso di revoca della patente per omicidio stradale (esclusa l'ipotesi base del primo comma dell'art. 589-*bis*, c.p.), **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca** (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). Il termine è elevato a **20 anni**:

- se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica, media o grave o se, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-*bis*, Codice della strada);
- se il soggetto sia stato condannato per guida in stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero, in tale stato, abbia provocato un incidente (articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, Codice della strada).

Il termine è ulteriormente aumentato fino a **30 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 189 del Codice della strada.

Il comma 3-*ter* prevede, poi, nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis*, primo comma, c.p., e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-*bis* c.p.), che **l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca**. Tale termine è **raddoppiato** nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i citati reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis* (*v. ante*). Il termine è ulteriormente aumentato sino a **12 anni** nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Per coordinamento viene modificato anche il contenuto dell'art. 219 del Codice della strada.

La stessa disposizione interviene poi sull'**articolo 223**, comma 2, del Codice della strada, inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il **ritiro della patente** di guida (cui è collegata, da parte del

prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'art. 223 è integrato con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

Su questa parte è intervenuto il **Senato** che, in primo luogo, ha introdotto una nuova lettera a), che **abroga l'articolo 189, comma 8, del Codice della strada**, secondo cui il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Le modifiche apportate dal Senato al Codice della Strada

Si ricorda che l'articolo 2 del provvedimento peraltro sanziona, con un aumento di pena edittale da un terzo a due terzi, la fuga del conducente che commetta i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

E' stato inoltre **introdotto il comma 3-quater all'articolo 222 del Codice della strada**. La disposizione è volta a disciplinare l'ipotesi nella quale, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, sia condannato un soggetto titolare di una **patente di guida rilasciata da uno Stato estero**. Nel caso di condanna definitiva o di applicazione della pena su richiesta, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello per il quale, nel caso in cui la condanna fosse pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale, sarebbe revocata a quest'ultimo la patente di guida. Si prevede che tale provvedimento sia annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida mediante un procedimento informatico integrato.

L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai sensi dell'articolo 225 del Codice della strada, è completamente informatizzata. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca. Esistono altresì specifiche sezioni concernenti le infrazioni, le sanzioni e gli incidenti (articolo 403 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495).

Analogamente, è stato **introdotto il comma 2-bis all'art. 223 del Codice della Strada**, che disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida, nei casi nei quali sussistono "fondati elementi di un'evidente responsabilità", nei confronti di un titolare di patente di guida che pongano in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge. Anche in tal caso il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni. Anche in tal caso l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il **comma 7** del provvedimento, **non modificato dal Senato**, sopprime parte dell'art. 4, comma 1, lettera a), del [D.Lgs. 274 del 2000](#) (*Competenza penale del giudice di pace*), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

Modifiche alla competenza del giudice di pace

Il **comma 8**, infine, dispone l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento penale", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

